



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 del 25-05-2026

Registro generale n. 104

Oggetto: *ORDINANZA SINDACALE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI NON PERICOLOSI DEPOSITATI NELLA PORZIONE DI TERRENO AGRICOLO, SITO IN ROSETO DEGLI ABRUZZI ALLA VIA XXXXX XXXXXXXX, N. X.*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto Decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- che l'art. 2 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3 sancisce *“chiunque non ottempera all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”*;

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. n. 246/2026/SSI – 28.04.2026 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 18.04.2026 con Prot. n. 19705, il Comando della Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi, segnalava all'Ufficio Ambiente-Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 22.04.2026 ed a seguito di ulteriori accertamenti d'ufficio, hanno accertato, in Via XXXXX XXXXXXXX, altezza n. X, su un terreno agricolo privato, “*ricadente al 100% nel perimetro della Riserva Naturale del Borsacchio*” catastalmente censito al Fg. n. XX particella n. XX del Nuovo Catasto Terreni e di proprietà esclusiva della Sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXX, come generalizzata nell' Allegato “A” alla presente del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
- in conseguenza degli accertamenti veniva contestato:
 - ***l'abbandono di frazioni di rifiuti speciali non pericolosi misti a rifiuti solidi urbani;***

RITENUTO che:

- i rifiuti rinvenuti costituiscono un grave problema igienico-sanitario, in quanto favoriscono condizioni di degrado ambientale e possono determinare la proliferazione di agenti infestanti e animali di vario genere (quali roditori, insetti e randagi), potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;
- l'accumulo incontrollato dei rifiuti può generare esalazioni maleodoranti, contaminazione del suolo e rischio di diffusione di malattie, con conseguente pregiudizio per l'igiene, il decoro urbano e l'incolumità pubblica;
- non è possibile escludere che tra i rifiuti rinvenuti siano presenti materiali classificabili come pericolosi ai sensi della normativa vigente ovvero sostanze e componenti potenzialmente nocivi, tossici, infiammabili, contaminanti o comunque idonei a determinare rischi per la salute pubblica, per l'ambiente e per la sicurezza urbana;
- tali materiali, a causa dello stato di abbandono incontrollato, dell'esposizione agli agenti atmosferici e dell'assenza di adeguate condizioni di contenimento e smaltimento, potrebbero infatti provocare fenomeni di contaminazione del suolo, dispersione di sostanze inquinanti, emissioni maleodoranti o dannose, nonché situazioni di pericolo derivanti dal contatto diretto con persone e animali;
- permane inoltre l'impossibilità di accertare con immediatezza la completa natura, origine e composizione dei rifiuti presenti, con conseguente necessità di adottare tempestive misure di rimozione, messa in sicurezza e corretto conferimento presso impianti autorizzati.

ATTESO che:

1. ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono e deposito sul suolo dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede:
 - *il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;*
 - *l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*

- *che il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;*
- *che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.*

RITENUTO:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 – 256 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RITENUTO altresì:

- di avvalersi, per la predisposizione della presente Ordinanza, di quanto documentato nel Verbale redatto dagli Agenti del Comando della Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi, nota Prot. n. 246/2026/SSI – 28.04.2026 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 18.04.2026 con Prot. n. 19705;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

Tutto quanto premesso e rappresentato,

ORDINA

Alla Sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXX, in qualità di proprietaria del terreno sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via XXXXX XXXXXXXX, altezza n. X, oggetto della presente Ordinanza:

entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente Ordinanza di:

1. procedere alla rimozione dei rifiuti, all'avvio a recupero ovvero allo smaltimento dei rifiuti individuati e identificati in premessa e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia;
2. di trasmettere all'Ufficio Ambiente-Settore II, del Comune di Roseto degli Abruzzi, entro **5 giorni** dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

1. la notifica, a mezzo messo notificatore, del presente atto, per le motivazioni di cui in premessa, alla Sig.ra XXXXXXXXXXXX XXXXX, generalizzata nell'Allegato "A" alla presente del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale, nonché utilizzatore dell'immobile;
2. nei confronti del Comando di Polizia Locale l'applicazione dell'ammenda di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 nonché la verifica circa il rispetto e l'osservanza della presente Ordinanza nei termini indicati, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
3. in caso di inottemperanza nei termini perentori di 30 giorni:

- a. nei confronti del Comando di Polizia Locale l'avvio delle procedure previste dall' art. 650 C.P.
 - b. nei confronti del Settore II – Ufficio Ambiente, in caso di inottemperanza accertata dal Comando di Polizia Locale nei termini perentori prescritti, la rimozione d'ufficio l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti individuati e identificati in premessa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia, previa quantificazione delle risorse ed allocazione delle stesse negli strumenti di programmazione;
 - c. nei confronti del competente Settore il recupero delle spese sostenute dall'Ente in nei confronti del proprietario inadempiente;
4. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
 5. che la presente Ordinanza sia trasmessa al locale Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima;
 6. che la presente Ordinanza venga altresì trasmessa, unitamente all'Allegato “A”:
 - all'Ufficio Ambiente-Settore II;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
 7. che copia del presente Provvedimento venga:
 - pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

AVVERTE

1. che il Comando di Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi è incaricato di svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra citati;
2. che decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con intervento sostitutivo ed esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate;
3. che, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
4. che rimane comunque salva ed impregiudicata ogni azione di carattere penale.

AVVERTE ALTRESI'

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;

- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Mario Nuges